

# **REVISORE UNICO DEI CONTI**

**del Comune di Candiolo**

**(Città Metropolitana di Torino)**

## **Parere n. 13**

### **Parere del Revisore Unico dei Conti in merito alla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri per la Contrattazione collettiva decentrata integrativa**

Il Revisore dei conti

Al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1 del T.U. 18/08/2000, n. 267;

Vista l'ipotesi dell'accordo integrativo per l'annualità economica 2023 definita dalla delegazione trattante in data 12 ottobre 2023 alla quale è allegata la quantificazione delle risorse destinate al trattamento accessorio da assegnare al personale dipendente per l'anno 2023;

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria redatta dal responsabile dei servizi finanziari del 15 novembre 2023, che correda la suddetta ipotesi di contratto;

Preso atto del parere di attestante la regolarità tecnica attestante, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa e la regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dei Servizi finanziari;

Visto il bilancio pluriennale di previsione dell'anno 2023-2025;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 40 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL 22 gennaio 2004;

Visto CCNL 9 maggio 2006;

Visto CCNL 11 aprile 2008;

Visto il CCNL 16 novembre 2022;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

#### **premesse**

- 1) che l'articolo 40 del D. Lgs. n. 165 del 30/01/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 48 del D. Lgs. n. 165 del 30/01/2001 prevede che il Revisore effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 4 del C.C.N.L. 22/01/2004;

- 3) che in applicazione dell'art. 4 del CCNL 22/01/04 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 4) che il costo dell'operazione previsto per l'anno 2023 in Euro 84.546,19 è stato appostato nel bilancio di previsione 2023;

**rilevato**

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio anche per gli esercizi futuri;
- c) che l'accordo integrativo appare coerente con le regole giuridiche dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la quantificazione delle risorse, come risulta dai relativi prospetti contabili esaminati;
- d) che il contratto decentrato in esame dettaglia con sufficiente precisione le modalità di utilizzo delle diverse risorse;

**certifica**

- che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e con quelli posti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto;
- che le scelte di utilizzo del fondo effettuate con il contratto decentrato in esame risultano analiticamente coerenti rispetto alle disposizioni contrattuali vigenti.

Fossano, 20/11/2023

Roberto Costamagna

